



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2019, proposto da Dario Lot, Stefania Bolognesi, Fabio Magro, Virginia Congia, rappresentati e difesi dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Franca Caprioglio, Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali non costituito in giudizio;

Comune di Miane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Stella Antonia Chech, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Masutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;

per l'annullamento

- del nullaosta forestale e della autorizzazione paesaggistica, entrambi adottati con provvedimento direttoriale del 8.7.2019 prot. 299992/79.00.07.13.10 della Regione Veneto, relativi ad interventi di sistemazione agraria con riduzione di superficie boscata per impianto di nuovo vigneto, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, su richiesta di Chech Stella Antonia;

- della nota del Comune di Miane del 17.01.2019 prot. 464 prot. rif. 495062, contenente il parere di ammissibilità urbanistica dell'intervento di sistemazione agraria con riduzione di superficie boscata per impianto di nuovo vigneto;

- del parere di compatibilità paesaggistica dei lavori di sistemazione agraria con riduzione di superficie boscata - autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 8 Dllgs 42/2004, adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica belle arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso (prot. 0017085 del 28 giugno 2018),

-di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune di Miane e di Stella Antonia Chech;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15.11.2019, redatto in violazione del dovere di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, del CPA, gli odierni ricorrenti hanno impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui Regione Veneto ha espresso il nulla osta forestale ed ha autorizzato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, gli interventi di riduzione di superficie forestale in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e boscata, richiesti da Chech Stella Antonia per la realizzazione di un nuovo vigneto. I ricorrenti hanno impugnato, altresì, la nota del Comune di Miane del 17.01.2019, contenente il parere di ammissibilità urbanistica dell'intervento in questione, nonché il parere del 28.6.2018 di compatibilità paesaggistica adottato dalla Soprintendenza archeologica belle arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

Si è costituita in giudizio Regione Veneto chiedendo il rigetto del ricorso.

Anche il Comune di Miane si è costituito in giudizio, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

Infine, anche la controinteressata Chech Stella Antonia si è costituita in giudizio, contestando le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 540, assunta alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2019, è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In vista dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive posizioni ed argomentazioni.

Alla Pubblica Udienza del 21 ottobre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, è necessaria una premessa di ordine generale, al fine di inquadrare meglio la fattispecie oggetto di giudizio.

Come precisato ed ampiamente documentato nella Relazione Paesaggistica del 5.2.2019, l'area oggetto del contestato intervento (frazione Premaor, foglio 28, mappali n. 50-378 e in minima parte mappale n. 47) era un tempo coltivata a

vigneto. Tale circostanza di fatto emerge dalla documentazione fotografica degli anni 80, degli anni 60 e dalla foto storica degli anni 40 allegate alla suddetta Relazione, nella quale si precisa che l'area in questione, un tempo coltivata a vigneto, *“è stata invasa da piante forestali in cui sono ben visibili i segni del paesaggio agrario storico come le bancole, le viti e alberi da frutto”*. Tali circostanze di fatto sono state ulteriormente confermate in sede di sopralluogo congiunto compiuto dai funzionari dell'U.O. forestale e della Direzione regionale pianificazione, in contraddittorio con i progettisti (come affermato dalla difesa regionale e non specificatamente contestato dai ricorrenti anche ai sensi dell'art. 64, comma 2, CPA), che ha permesso, da un lato, di verificare la presenza di vecchi terrazzamenti (bancole), vecchie piante di viti e di fruttiferi in stato di abbandono e la presenza di esemplari di noce disposti a filare, chiara testimonianza di impianto di tipo artificiale; dall'altro, di accertare che la vegetazione arborea presente era costituita, per lo più, da robinia e nocciolo, specie che per loro natura sono piante invasive, le prime ad insediarsi in coltivi abbandonati.

Altro elemento di fatto di assoluto rilievo emerge dalla Relazione Forestale, la quale precisa che l'area in questione *“interessa un versante moderatamente inclinato del Col Zanin (329 ms.l.m. circa) estendendosi dal mappale 378 (il cui confine segue il margine della strada comunale Via Rive) a partire da quota 195 m s.l.m. circa, sino al displuvio coincidente con il confine tra il mappale 50 ed il mappale 47, alla quota di 220 m s.l.m. Questa linea di cresta rappresenta, anche dal punto di vista colturale, una demarcazione tra il bosco antico, riscontrabile sul versante settentrionale del colle (mappale 47) ed il soprassuolo di recente formazione che caratterizza il mappale 50. All'interno del pendio (mappale 50 e 378) caratteristico è l'andamento del terreno in quanto sono evidenti i terrazzamenti che costituivano il vigneto preesistente”*; è, altresì, evidenziato che *“a seguito dell'abbandono della coltura a vigneto originariamente praticata, si è sviluppata la tipica vegetazione arbustiva ed arborea dell'ambiente pedemontano”*

e che *“L’area interessata dalla riduzione forestale è il margine a contatto con il mappale 50 prevalentemente costituito da piante di Robinia”*.

Dunque, l’intervento in questione non riguarda un “bosco storico” di antica permanenza, secondo la definizione di cui all’art. 7, comma 1 bis, della legge n. 10/2013 –*“sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme e dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche e paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione”*-, come tale meritevole di conservazione, ma ben diversamente una neoformazione di piante infestanti che hanno invaso un fondo (originariamente adibito a vigneto e poi) abbandonato, che non rivestono alcun pregio, che in parte sono colpite anche da *“agenti patogeni”* (in tal senso la citata Relazione Forestale).

Tanto premesso, con il primo motivo (rubricato sub lett. A) parte ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 nonché difetto di istruttoria e di presupposto, lamenta che nel provvedimento gravato è stato erroneamente indicato che la Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno e Treviso (di seguito solo Soprintendenza) non aveva rilasciato il parere di competenza entro il termine di 60 giorni decorrenti dal 5.6.2019, laddove, al contrario, la Soprintendenza aveva invece rilasciato il proprio parere in data 28.6.2019, precisando che il progetto di sistemazione agraria era pervenuto il 12.6.2019, circostanza che determinerebbe un errore procedimentale e una illegittimità dell’atto gravato in quanto assunto sull’erroneo presupposto del mancato rilascio del parere entro il termine di legge e senza aver tenuto conto del parere medesimo.

La censura è infondata.

Va premesso –e la circostanza è, all’evidenza, dirimente - che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha espresso, in data 28.6.2019, parere

favorevole all'intervento di sistemazione agraria con riduzione di superficie boscata per impianto di nuovo vigneto, prescrivendo unicamente che *“i pali di testa del nuovo vigneto dovranno essere in legno”*. Tale parere di compatibilità con i valori tutelati e con l'interesse paesaggistico del sito risulta motivato proprio sul rilievo che trattasi di *“ripristino documentato di un'area già destinata a vigneto con riduzione di boschi di neoformazione e infestanti”*.

Dunque, se è pur vero che nel provvedimento gravato si precisa che con nota pervenuta via UNIPASS in data 5.4.2019 il Comune di Miane aveva comunicato che la relazione tecnica era stata trasmessa alla competente Soprintendenza e che il termine di 60 giorni entro il quale doveva essere espresso il parere era, dunque, scaduto alla data del 5.6.2019, va rilevato che tale erronea indicazione –dovuta, come chiarito sia dall'Amministrazione Regionale che dal Comune di Miane, ad un malfunzionamento telematico del sistema UNIPASS – concretizza, al più, una mera irregolarità, del tutto inidonea ad inficiare la legittimità del provvedimento gravato, proprio in quanto la Soprintendenza aveva già rilasciato (in data anteriore) il proprio parere favorevole, con prescrizioni (utilizzo nel nuovo vigneto di pali in legno) già contemplate nel progetto.

In buona sostanza, anche nel caso in cui l'Amministrazione regionale avesse per tempo ricevuto il parere della Soprintendenza, il provvedimento assunto (e qui contestato) avrebbe avuto identico contenuto.

Con il secondo motivo (lett. B) i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 146, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 42/004, del d.P.C.M. 12.12.2005, nonché delle prescrizioni di cui al Prontuario tecnico per il paesaggio del Veneto (quaderno n. 1), in quanto la Relazione Paesaggistica presentata dai richiedenti non conterrebbe i documenti previsti nella richiamata normativa per effettuare una corretta valutazione di compatibilità, con conseguente violazione procedimentale e difetto istruttorio; risulterebbe, inoltre, la violazione (o, comunque, la mancata indicazione) della pianificazione e, in particolare, del PTRC, del PTCP e del PI e

non sarebbe stato allegato lo studio di incidenza ambientale, richiesto, invece, dalla disciplina di settore

Le censure non hanno fondamento.

Premesso che la formulazione delle doglianze risulta spesso assai generica e indeterminata, senza precisa indicazione degli specifici precetti normativi ritenuti violati, e comunque di non sempre agevole intellegibilità, si rileva, sotto un primo profilo, che le censure appaiono riferirsi non direttamente al provvedimento gravato, ma bensì ad una componente della domanda presentata dalla controinteressata e cioè alla Relazione Paesaggistica, la cui asserita incompletezza (rispetto agli invocati riferimenti normativi) si sarebbe riverberata sul provvedimento di autorizzazione dell'intervento, inficiandolo sotto il profilo istruttorio.

Tale affermazione risulta, però, plasticamente smentita dalla Relazione Tecnica Illustrativa del 20.2.2019, redatta congiuntamente dall'Unità Organizzativa Forestale Est e dall'Unità Organizzativa Pianificazione Ambiente Paesaggistica di Regione Veneto, la quale specifica che *“La Relazione Paesaggistica a firma del geom. Vian Ivan, consegnata unitamente alla richiesta di riduzione in oggetto, risulta conforme a quanto richiesto dal d.P.C.M. 12/12/2005”*, con ciò dimostrandosi l'avvenuta verifica del documento in questione rispetto alla disciplina di settore.

Peraltro, in detta Relazione Tecnica Illustrativa, ai fini della previsione di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, sono stati svolti accertamenti in ordine al contesto paesaggistico, al rispetto delle previsioni del d.P.C.M. 12.12.2005, agli strumenti di pianificazione e agli altri vincoli e tutele con effetto di rilievo paesaggistico, alle caratteristiche dell'intervento richiesto e alla sua coerenza con il contesto e la specificità del paesaggio.

D'altra parte, come in premessa evidenziato, l'area in questione non è qualificabile come “bosco” meritevole di protezione e l'intervento autorizzato (l'impianto del vigneto) non confligge con specifiche esigenze di tutela paesaggistica, non è

incompatibile con la salvaguardia dei luoghi e con i profili naturalistici dell'ambiente circostante, poiché si inserisce in un contesto a destinazione agricola, vocato a tale tipo di coltivazione (in tal senso Relazione Paesaggistica e Relazione Forestale), in un appezzamento che già presentava evidenti terrazzamenti risalenti alle precedenti coltivazioni (documentazione fotografica allegata alla Relazione Paesaggistica cit. ed esiti del sopralluogo congiunto cit.).

In ogni caso, la contestata Relazione Paesaggistica appare redatta nel pieno rispetto della normativa di riferimento, atteso che essa riporta dettagliatamente e compiutamente la tipologia di intervento, l'identificazione catastale dell'area e la destinazione urbanistica agricola produttiva, descrive lo stato attuale dell'area (anche con allegazione fotografica) e il suo contesto fisico-geografico, allegando estratti degli strumenti di pianificazione paesistica (P.U.T., P.T.C.P., P.R.G.); documenta, con allegati fotografici, anche storici, lo stato dei luoghi nel passato, mettendo in risalto la relazione tra l'area di intervento e il contesto paesaggistico; riporta estratti delle tavole del PRG con tutti i relativi vincoli; contiene tutti gli elementi utili per la corretta identificazione delle tutele e delle destinazioni ammesse con riferimento all'ambito di intervento; contempla dettagliatamente gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera e le misure di mitigazione dell'impatto dell'intervento, nonché le misure compensative.

Va aggiunto, ovviamente, che la Relazione Paesaggistica deve essere esaminata, ai fini della completezza dell'istruttoria, unitamente alla ulteriore documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, tra cui la Relazione Tecnica del 21.11.2018 (cfr., in particolare, le conclusioni che riassumono gli obiettivi e le modalità dell'intervento, nonché i vincoli sussistenti sull'area in questione ricompresa, per quanto riguarda il Piano degli Interventi, in Zona Territoriale Omogenea denominata Zona Agricola Produttiva – area di connessione naturalistica – buffer zone), la Relazione Forestale (in cui, oltre alla descrizione dell'ambiente climatico, dell'ambiente vegetazionale e degli interventi

compensativi, al par. 2 rubricato “PRG e certificati di destinazione e conformità urbanistica”, si riportano, tra l’altro, i vincoli indicati nel “P.I. del Comune di Miane Tavola Sud- Vincoli” e si precisa, in relazione alla “Direttiva Habitat 92/43CEE di cui alla DGR n. 1400 del 29/08/2017”, che l’area in questione “è esterna alle aree protette dalla Rete Natura 2000 - S.I.C. e Z.P.S. ; l’ambito più prossimo è la Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT 3240030 *Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia* coincidente nel territorio in esame con l’alveo del Fiume Soligo che scorre a circa 425 m in direzione Est rispetto all’area oggetto d’intervento”), la Relazione Geologica-Geotecnica (ove sono puntualmente trattati ed esaminati: -inquadramento geologico; -descrizione dell’intervento; -indicazione operative; -aspetti idrologici).

Dunque, alla luce di tutto quanto sopra, non pare dubbio che la documentazione allegata all’istanza presentata dalla controinteressata sia stata adeguata ed esaustiva e abbia, pertanto consentito, tanto all’Amministrazione regionale, quanto alla Soprintendenza, di esprimere le rispettive valutazioni di competenza.

Sotto distinto profilo, con riferimento alla pretesa violazione delle previsioni di cui al “Prontuario tecnico per il paesaggio del Veneto -Quaderno n. 1” -, è sufficiente evidenziare, come ben chiarito dalla difesa regionale e dal Comune di Miane, che i contenuti del “*Quaderno n. 1 –la verifica di compatibilità paesaggistica*” non hanno valore normativo, costituendo unicamente “*una traccia di metodo da sottoporre a verifica, per aprire ad un dialogo istituzionale tra enti e popolazioni, ed un scambio interdisciplinare e coinvolgere le altre strutture ministeriali, regionali e locali, le università e le associazioni private, al fine di pervenire alle necessarie implementazioni*”; parimenti è a dirsi per quanto riguarda gli schemi di redazione della relazione paesaggistica riportati nel documento, che rivestono un ruolo di mero sussidio per la redazione delle medesime.

Alcuna illegittimità, dunque, può derivare dalla asserita (e comunque non dimostrata) violazione di quanto riportato nel Quaderno n. 1.

In considerazione di quanto sopra già esposto, risultano all’evidenza destituite di

fondamento le doglianze –che, peraltro, appaiono del tutto generiche e completamente decontestualizzate, risolvendosi in una indifferenziata esposizione di previsioni programmatiche, riferite a diversi livelli di pianificazione, scollegate dall'intervento in questione concretamente considerato - relative alla asserita mancata indicazione di tutta la pianificazione -regionale, provinciale, di area e comunale –che secondo parte ricorrente inficerebbe la documentazione allegata alla domanda presentata dalla controinteressata.

Quanto, infine, al rilievo secondo il quale il progetto non sarebbe stato coerente con gli obiettivi del PTRC o, quantomeno, avrebbe richiesto un'attenta valutazione di alcuni particolari elementi da sottoporre alle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico, non può che richiamarsi tutto quanto sopra esposto in relazione al contenuto delle relazioni trasmesse alle autorità competenti e da queste adeguatamente esaminate.

Con il terzo motivo di ricorso (rubricato sub lett. C), in parte ribadendo censure già articolate nel motivo precedente, i ricorrenti, in relazione alla compatibilità urbanistica dichiarata dall'Amministrazione comunale, denunciano la violazione del P.I. del Comune di Miane che vieterebbe la riconversione culturale per boschi con versanti con pendenza maggiore del 30%, come nel caso in esame; il P.I., inoltre, richiederebbe la Valutazione di incidenza ambientale (VInCA) non allegata alla domanda; mancherebbe, altresì, il programma aziendale richiesto dalle NTO del P.I., nonché la relazione agronomica; infine, la trasformazione effettuata sarebbe comunque vietata, anche in considerazione della presenza di coni visuali protetti e percorsi turistici protetti.

Le censure non sono fondate.

Quanto al divieto di riconversione culturale per boschi con versanti con pendenza maggiore del 30%, si osserva che le disposizioni delle NTO del P.I. del Comune di Maine che assumono rilievo sono costituite dall'art. 33 D (“*area di connessione naturalistica*”) e dall'art. 33 E (“*buffer zone*”) la quali, per quanto qui interessa,

prevedono (rispettivamente, al punto 24 e al punto 29) che per tali strutture ecologiche è fatto divieto di *“ridurre gli apparati boschivi e l’espianto delle siepi, mentre ne è consentita la sola manutenzione ed assestamento, fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia (Art. 15 della LR 52/1978)”*; l’art. 15, comma 2, della L.R. 52/1978 vieta qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale, da rilasciarsi in ipotesi determinate; il successivo comma 3 dispone che l’autorizzazione di cui al precedente comma è concessa, tra l’altro, *“per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani”*. La riconversione su versante con pendenza superiore al 30% è, dunque, assentibile, giusta positiva valutazione dell’autorità regionale competente.

Sotto distinto ma connesso profilo e ricordato che il contestato intervento non si riferisce ad un bosco storico, meritevole di conservazione, ma ad una neoformazione rispetto alla quale è consentito il ripristino della preesistente coltura, va evidenziato che con DGR n. 1507/2019 –recante *“Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”. Adozione del “Disciplinare Tecnico”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21.*“ la Giunta Regionale ha adottato il *“Disciplinare Tecnico”* che, tra l’altro e per quanto qui rileva, stabilisce:

- *“Sono favoriti inoltre interventi e miglioramenti fondiari che possono modificare anche in modo permanente lo stato dei luoghi, ma finalizzati al ripristino/recupero di preesistenti aree coltivate, in condizioni di degrado per effetto dell’abbandono delle attività agricole originarie, indicati al punto B2.2 dell’Allegato “B” Criteri Operativi, come: 3) Interventi di recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale (B2.1 lett. b)”* (par. 3 *“Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie”*, punto 3.4.);

- *“La tipologia d’impianto prevalente sarà a filari disposti a girapoggio per pendenze solitamente superiori al 30%, attraverso la realizzazione di ciglioni inerbiti, raccordati alla viabilità e alle piste di coltivazione...”* (par. 3

“Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie”, punto 3.9);

.-”con pendenze di versante tra 30% e il 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con un filare per banchina della larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario. Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche”; (linee guida, All. B, “pendenze e disposizioni delle unità colturali”, par.4.2, lett. c).

- ”oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l'eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti” (linee guida, All. B, “pendenze e disposizioni delle unità colturali”, par.4.2, lett. d).

Dunque, stante le esposte previsioni, le censure articolate in ricorso, sotto questo profilo, sono del tutto infondate.

Infondata è, altresì, la doglianza relativa alla mancata allegazione della Valutazione di incidenza ambientale.

Premesso che l'intervento non rientra in siti della Rete Natura 2000 (circostanza incontestata tra le parti), atteso che il più vicino ambito è rappresentato dalla “ZPS IT 3240030 *Grave del Piave - Fiume Soligo – Fosso di Negrisia c*” che però ricade a più di 400 m. dal luogo dell'impianto del vigneto (in tal senso Relazione Forestale), la valutazione di incidenza non era richiesta giusta la previsione di cui all'art. 33.A, punto 5, lett. b) delle NTO del P.I., secondo cui la medesima deve essere redatta “*Negli interventi di trasformazione che implicino modificazioni di usi, funzioni, attività in atto situati ad una distanza pari od inferiore a m. 300 dal perimetro dei SIC e della ZPS*”.

In ogni caso, come evidenziato dalla difesa regionale, la Valutazione di Incidenza Ambientale non era necessaria secondo quanto previsto dalla

DGR n. 1400 del 29.8.2017, all. A, paragrafo 2.2., punto 23 “*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000*”, dimostrazione fornita dal tecnico forestale della controinteressata nella documentazione prodotta in allegato alla domanda.

Quanto alla censura relativa alla mancata allegazione di relazione agronomica attestante la natura non intensiva dell'intervento colturale, basti dire che, con riferimento alla coltura della vite, la qualifica di “intensiva” non può certo riguardare attività svolte su superficie modeste come quella di cui si tratta (6.900 mq.), senza l'utilizzo di strumenti di meccanizzazione dell'attività, non rinvenibili nel caso in esame, avendo il vigneto una fila di “*bancole*” a monte con pedata di circa 1,5 mt., percorribile solo a piedi e, a valle, con pedata di circa 2,40 m. utilizzabile solo con motocarriola (cfr. Relazione tecnica).

Infondate risultano, infine, la doglianza relativa al mancato parere della Commissione edilizia, quella inerente il piano aziendale e quella in ordine alla presenza di un cono visuale: quanto alla prima, l'art. 7 del Regolamento Edilizio dispone che la Commissione Locale per il Paesaggio è organo tecnico consultivo del Comune per gli interventi su immobili assoggettati a vincoli ambientali, con funzione di supporto “*facoltativo*” all'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica; il piano aziendale non è richiesto per modesti interventi della tipologia di quello qui in esame, ma per interventi di ampliamento delle consistenze edilizie esistenti, in relazione all'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 11/2004; quanto al cono visuale, la censura si appalesa inammissibile, considerato che parte ricorrente non specifica in che termini il contestato intervento si porrebbe in conflitto con la salvaguardia del panorama visivo tutelato dall'invocata disposizione di cui all'art. 34 delle NTO, anche tenendo conto del fatto che, proprio a seguito della riconversione colturale, una vegetazione arbustiva ed arborea infestante è stata sostituita da un vigneto oggettivamente inidoneo ad incidere sul valore tutelato.

Con il quarto motivo (rubricato sub lett. D), parte ricorrente sostanzialmente

ripropone, sotto il profilo dell'eccesso di potere, censure già articolate nei precedenti motivi.

È sufficiente richiamare tutto quanto già esposto in precedenza, solo ribadendo la precisazione che la formazione vegetativa presente nell'area in questione –per tutte le ragioni esposte nella premessa all'esame dei singoli motivi di ricorso – non poteva configurarsi quale bosco meritevole di tutela.

Con il quinto motivo (sub lett. E), parte ricorrente lamenta che la relazione tecnica presentata non rispecchierebbe la reale predisposizione del progetto, in particolare, le bancole esistenti rappresentate nello stato di fatto non sarebbero considerate nella tavola di progetto; l'autorizzazione regionale avrebbe assunto a presupposto, richiamando espressamente la relazione tecnica, uno stato di progetto erroneamente rappresentato, con la previsione di un mantenimento delle preesistenti bancole, ma di cui non sarebbe prevista graficamente la stessa presenza.

La censura risulta oggettivamente criptica nella sua formulazione, ma pare comunque risolversi in un (asserito) difetto della fase esecutiva -come tale inammissibile-, con cui si lamenta che l'intervento di riconversione colturale avrebbe cancellato o comunque alterato le tracce del vigneto "storico", segnatamente le bancole preesistenti.

Detto che la doglianza, nel riconoscere la presenza di elementi riconducibili a vigneti "storici", si pone in palese contraddizione con quanto affermato nei motivi precedenti relativamente all'asserito "valore storico" del bosco, si rileva che dai documenti di progetto non emerge quell'incoerenza lamentata in ricorso.

La censura, dunque, non può trovare accoglimento.

Con il sesto motivo di ricorso (sub lett. F), parte ricorrente, in parte, ripropone censure (in particolare in ordine alla VInCA) già formulate nei motivi precedenti, in relazione alle quali non può che richiamarsi tutto quanto sopra già esposto, in parte lamenta che il taglio della vegetazione, la rimozione delle ceppaie e i movimenti di terra potrebbero aver disturbato, ovvero ucciso particolari e protette specie animali.

La censura, così come formulata, è inammissibile in quanto, da un lato, è del tutto ipotetica, meramente eventuale e totalmente sfornita di prova; dall'altro, appare comunque generica ed indeterminata.

Con l'ultimo motivo (rubricato sub lett. G), i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 26/2014.

La censura è inammissibile per violazione dell'art. 40, comma 1, lett. d), in combinato disposto con il comma 2, del CPA, stante l'assoluta genericità e mancanza di specificità del motivo.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di causa sono liquidate in base alla regola della soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Referendario

L'ESTENSORE
Alessio Falferi

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO